REGOLAMENTO (CEE) N. 4189/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di peperoni, di piselli congelati e di agli, originari della Iugoslavia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, che stabilisce un nuovo regime commerciale [1], prevede, all'articolo 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

— 1 200 tonnellate di peperoni della sottovoce 0709 60 10 della nomenclatura combinata,

— 1 300 tonnellate di piselli congelati della sottovoce 0710 21 00 della nomenclatura combinata,

— 300 tonnellate di agli della sottovoce ex 0703 20 00 della nomenclatura combinata,

originari della Iugoslavia; che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti agli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1988, i dazi contingentali sono pari al 72,7 % dei dazi della tariffa doganale comune; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Iugoslavia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 [2], prevede che questi Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione; che pertanto il presente regolamento si applica soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1988;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento tiene conto di ciò e utilizza i codici della nomenclatura combinata nonché eventualmente i numeri di codice TARIC attribuiti ai suddetti prodotti;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, i dazi applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti sotto indicati originari della Iugoslavia sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

[1] GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.
[2] GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi contingentali (in %)
09.1509	0709	Altri ortaggi freschi o refrigerati:		
		– Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:		
	0709 60 10	– – Peperoni	1 200	4,5
09.1511	0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:		
		– Legumi da granella, anche sgranati:		
	0710 21 00	– – Piselli (Pisum sativum)	1 300	11,2

2. Dal 1° febbraio al 31 maggio 1988, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti sotto indicati originari della Iugoslavia è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
09.1507	0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
	ex 0703 20 00	– Agli:		
		– dal 1° febbraio al 31 maggio	300	8,7

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti di uno dei prodotti in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente corrispondente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile di detto contingente.

4. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 3 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 3, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti comulate dei contingenti comunitari.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di messa in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui contingenti.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER